

Pubblicato il 17/07/2018

N. 04331/2018REG.PROV.COLL.

N. 01677/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2018, proposto da:

Studio Tecnico Gruppo Marche, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con Studio Geognostico Lenzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Calzolaio, Claudio Baleani, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 71;

contro

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter, Nicolo' Pedrazzoli, Giuliana Fozzer, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

- APAC (Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti), non costituita in giudizio;

nei confronti

- Arch. Roberto Ravegnani Morosini e Ingenium Consorzio Stabile di Società di Ingegneria, in proprio e quali, rispettivamente, capogruppo e mandante del raggruppamento temporaneo costituendo con Arch. Gabriella Ravegnani Morosini, Baldessari Ingegneri S.r.l., dott. Geol. Luigi Frassinella, ing. Luca Simoni e dott. Alberto

Betta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Tita, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

- Eng Group S.r.l., dott. Norberto Silvestri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO, SEZ.UNICA, n. 00013/2018, resa tra le parti, concernente concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese (Codice CUP C48C15000040003 e Codice CIG 6512890ED6);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento e di Roberto Ravegnani Morosini e Ingenium Consorzio Stabile di Società di Ingegneria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Ilaria Brunelli su delega di Claudio Baleani e su delega dichiarata di Andrea Calzolaio, Paolo Stella Richter e Alessandro Malossini su delega di Antonio Tita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sull'esito del concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese, indetto dalla Provincia autonoma di Trento con bando in data 18 dicembre 2015, ai sensi degli artt. 36 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con d.P.P. n. 9-84/Leg. Del 15 maggio 2012.

2. Il bando ha previsto l'assegnazione al vincitore di un premio pari ad euro 145.000,00 ed ai quattro successivi migliori progetti - ritenuti meritevoli - un rimborso spese pari, per ciascuno, ad euro 25.000,00, con riserva di assegnazione al vincitore della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare offerto.

3. All'esito della prima fase, conclusasi con l'abbinamento dei nominativi degli offerenti ai codici alfanumerici da ciascuno degli stessi individuato nella presentazione delle proposte di idee, sono state ammesse alla seconda fase le proposte inoltrate da nove concorrenti, ai quali è stato rivolto l'invito a presentare il progetto preliminare.

4. E' seguita la valutazione dei progetti preliminari con assegnazione dei punteggi da parte della giuria tecnica, che ha collocato al primo posto il progetto identificato dal codice 10CL6 (punti 79, riparametrati a 99,00) ed al secondo quello identificato dal codice 67ST6 (punti 73, riparametrati a 90,86).

5. In sede di abbinamento dei singoli progetti ai nominativi dei concorrenti contenuti nelle separate buste, nella seduta pubblica del 21 agosto 2017 il Presidente della commissione ha riscontrato che, per quanto riguarda il progetto tecnico inserito nella busta contraddistinta dal codice alfanumerico 10CL6, il plico in cui era inserita e la busta opaca contenente la documentazione amministrativa riportavano il codice 10CL06, nel quale dunque uno 0 risultava anteposto al numero finale.

Tuttavia, il Presidente ha ritenuto che l'inserimento di una cifra in più dovesse ricondursi ad un mero lapsus calami inidoneo ad identificare l'autore della progettazione e a ledere il principio dell'anonimato, ed ha disposto l'apertura delle buste opache contenenti i nominativi dei concorrenti da abbinare ai codici alfanumerici identificativi dei progetti.

6. Il progetto identificato dal codice 10CL6 è risultato corrispondente al raggruppamento con capogruppo arch. Roberto Ravegnani Morosini, quello identificato dal codice 67ST6 al raggruppamento con capogruppo Studio Tecnico Gruppo Marche.

Ne seguiva la proclamazione del primo a vincitore del concorso, comunicata ai concorrenti con lettera in data 29 agosto 2017.

7. Studio Tecnico Marche ha impugnato tale provvedimento (unitamente agli atti presupposti, ivi compreso il chiarimento proveniente da APAC al quesito n. 15) dinanzi al TRGA di Trento.

8. Il TRGA, con la sentenza appellata (n. 13/2018), ha respinto il ricorso, sottolineando in particolare che:

- l'anteposizione al quinto carattere del codice alfanumerico di una cifra (0) in più, in base ad un ragionevole, e nel caso di specie motivato, giudizio può essere ricondotto ad un mero lapsus calami, e non

ad un segno idoneo a consentirne, tanto meno intenzionalmente, l'identificazione e conseguentemente a ledere l'esigenza dell'anonimato; tanto più alla luce della circostanza che il codice era di libera scelta del concorrente: l'alterazione del codice rappresenta quindi un mezzo del tutto ultroneo rispetto al fine dell'aggiramento dell'anonimato, essendo a ciò sufficiente la semplice comunicazione della scelta;

- quanto alla presenza di altri asseriti "contrassegni", quali la "sorta di lettera D rossa" negli elaborati descrittivi e lo stampiglio del "numero seriale della stampante" su due pagine dell'elaborato H (Capitolato prestazionale impianti), per il primo è lo stesso ricorrente a riconoscere che si tratta di un (mero) ricalco dello sviluppo planimetrico del progetto, e per il secondo - non meglio individuato dal deducente - la documentazione in atti non ne consente l'apprezzamento;

- non sussiste poi l'invocata violazione del bando (paragrafo 2.1.2), dell'art. 36 della l.p. 26/1993 e dell'art. 36 del d.lgs. 163/2006, posto che nelle dichiarazioni presentate con la domanda appaiono chiaramente individuate le società consorziate per le quali l'associato Consorzio stabile Ingenium ha concorso; né sussiste incertezza sui soggetti che realmente hanno partecipato alla progettazione per conto del raggruppamento vincitore, essendo peraltro la censura generica e perplessa.

9. Il TRGA ha conseguentemente dichiarato improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento vincitore (volto all'esclusione del ricorrente, in quanto nell'indicazione dei propri consulenti, non avrebbe coinvolto la figura del medico esperto e del tecnico professionista qualificato leed ap, come peraltro precisato con nota di chiarimenti n. 15 del 14 marzo 2016), nonché i relativi motivi aggiunti proposti dal ricorrente (per far valere l'illegittimità di detta nota).

10. Nell'appello, attraverso quattro motivi, viene riproposta la maggior parte delle censure disattese in primo grado, accompagnandole con rilievi critici alle valutazioni del TRGA.

11. Si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto puntualmente la Provincia autonoma di Trento, nonché l'arch. Roberto Ravegnani Morosini, unitamente ad Ingenium Consorzio stabile di società di ingegneria, tra i mandanti del costituendo raggruppamento vincitore della gara.

12. Il Collegio deve anzitutto disattendere la prospettazione dell'appellante, secondo il quale la procura alle liti rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento potrebbe (lo stesso appellante usa la formula dubitativa) essere nulla, in quanto autenticata dal dirigente con poteri di ufficiale rogante limitati ai contratti, ai sensi dell'art. 16 della l.p. 23/1990.

La questione non è inammissibile, poiché formulata in modo perplessa e non espressamente come eccezione, o comunque dedotta dalla parte oltre i limiti temporali previsti dall'art. 157 c.p.c., come sostiene la Provincia; infatti, la prospettazione ha la sostanza di un'eccezione, e, attraverso il richiamo operato dall'art. 39 cod. proc. amm., trova applicazione l'art. 182 c.p.c., che prevede la rilevabilità d'ufficio del vizio di nullità della procura.

E' tuttavia infondata, in quanto l'art. 16, cit., dispone che "Il dirigente del servizio competente in materia contrattuale esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne la sottoscrizione", e la procura può essere rilasciata per scrittura privata autenticata (art. 83 c.p.c.), tipologia alla quale corrisponde la procura in esame. Del resto, sulla base dell'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 267/2000, norma analoga in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, secondo la quale costoro possono "rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente", è stato affermato che è valida la procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo (cfr. Cass. civ., III, n. 986/2014).

13. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in diversi profili, l'appellante lamenta la mancata esclusione del raggruppamento vincitore per violazione del principio di segretezza dell'offerta.

13.1. Si ribadisce che l'anteposizione al quinto carattere del codice alfanumerico di una cifra (0) in più, sul plico e sulla busta contenente la documentazione amministrativa, sia stata idonea a compromettere l'anonimato dell'offerta e che, dunque, la Commissione avrebbe dovuto escludere l'offerta già in sede di abbinamento.

Ragionando diversamente, sostiene l'appellante, la violazione del principio della segretezza dell'offerta sarebbe priva di sanzione. Inoltre, a differenza del processo penale dove per comminare la pena è necessario raggiungere la prova del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio", nel giudizio amministrativo anche il solo potenziale pericolo che la segretezza sia violata conduce alla sanzione massima dell'esclusione.

Il principio dell'anonimato sarebbe stato violato anche per mezzo di alcuni contrassegni presenti nella documentazione di gara depositata dal raggruppamento controinteressato.

Come esposto, sulla sommità di tutte le pagine degli elaborati descrittivi risulta stampata una fascia grigia alla cui sinistra sarebbe riprodotta una sorta di lettera "D" rossa, conseguenza di un ricalco dello sviluppo planimetrico del progetto; inoltre, in calce a due pagine dell'elaborato H (Capitolato prestazione impianti) sarebbe presente il numero seriale della stampante, vale a dire il codice che identifica in modo univoco la macchina da cui proviene il documento e, dunque, lo studio di appartenenza.

13.2. Sotto altro profilo, l'appellante censura la legittimità della decisione di mantenimento in gara del controinteressato in quanto non poteva essere assunta dal solo Presidente, com'è stato fatto, bensì dall'intera Commissione di gara, trattandosi di un organo collegiale perfetto.

14. Il motivo di appello è infondato.

14.1. Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. sent. n. 26/2013, concernente le prove scritte nei pubblici concorsi), occorre distinguere due differenti ipotesi in cui, nell'ambito delle pubbliche selezioni, viene in rilievo la violazione della regola dell'anonimato posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa (non potendosi applicare all'altra i principi giurisprudenziali elaborati in relazione ad una di esse).

Nell'ipotesi statisticamente più frequente, si tratta di controversie innescate dalla esclusione (o meno) da procedure concorsuali di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. Al riguardo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. In tali ipotesi, l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto.

Nella diversa ipotesi, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitabile all'Amministrazione nel contesto di una selezione comparativa, l'orientamento prevalente considera invece tale violazione rilevante in sé, senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

14.2. Qualora, come nel caso in esame, il preteso segno di riconoscimento sia imputabile al concorrente, sono due, dunque, gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.

La giurisprudenza ha messo in luce, rispetto al primo elemento, che quel che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato; e che, quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n. 5137/2015; V, n. 202/2014 e n. 652/2018).

14.3. Nel caso in esame, sebbene sia possibile sostenere l'esistenza del primo elemento, essendo incontestabile la oggettiva difformità del codice alfanumerico utilizzato rispetto allo standard (due cifre – due lettere – una cifra) richiesto dal bando di gara, tale da costituire elemento astrattamente idoneo a

fungere da elemento identificativo, non può tuttavia giungersi alle stesse conclusioni con riguardo all'elemento della intenzionalità.

Non sembrano, infatti, emergere nella vicenda elementi idonei a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del raggruppamento risultato vincitore di rendere riconoscibile la propria offerta, né sembrano convincenti di per sé sole le argomentazioni dell'appellante secondo cui sarebbe impossibile che il raggruppamento controinteressato non abbia controllato, preso le dovute accortezze ed effettuato i necessari controlli riguardo ad un aspetto così importante come il confezionamento della documentazione da presentare.

Deve invece ritenersi che si sia trattato di un mero errore materiale limitato unicamente alla fase finale di confezionamento, essendo stato il codice riportato in maniera errata solo su alcune buste (quella "generale" e quella contenente la documentazione amministrativa) e non anche sulla busta dell'offerta tecnica e sugli elaborati progettuali contenuti all'interno delle stesse.

14.4. A ragione, dunque, il TRGA ha ricondotto tale irregolarità ad un mero lapsus calami in cui è incorso il concorrente, e non ad un segno idoneo a consentirne, intenzionalmente, l'identificazione. Tanto più alla luce della considerazione che, al fine dell'aggiramento dell'anonimato, l'alterazione del codice rappresenta un mezzo del tutto ultroneo, essendo a ciò sufficiente la semplice comunicazione del codice scelto.

In altri termini, l'idoneità della discrepanza a rivelare l'identità del presentatore del progetto non era di certo superiore a quella di una semplice, e ben difficilmente tracciabile preventiva comunicazione ai Commissari del codice alfanumerico liberamente scelto ed apposto alle buste dal concorrente: strumento più semplice e meno rischioso per conseguire il medesimo risultato, e quindi tale da assorbire la rilevanza di diversi, assai più incerti segni di riconoscimento.

Poiché il giudizio sulla rilevanza dell'elemento anomalo e sulla sua portata viziante deve tener conto anche del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, appare condivisibile la valutazione operata dal giudice di primo grado.

14.5. I medesimi principi possono applicarsi anche riguardo agli altri pretesi segni di riconoscimento presenti nella documentazione di gara del raggruppamento appellato.

Anzi, tali segni non integrerebbero nemmeno il primo dei due elementi suindicati, necessari affinché possa determinarsi in concreto una violazione della regola dell'anonimato. Infatti, non sembra sostenibile che da un ricalco a forma di lettera "D" (peraltro interamente coperto da una fascia grigia) e da un numero seriale di una stampante possa identificarsi, seppur in astratto, l'autore e, quindi, l'offerta di un determinato concorrente in gara.

14.6. Neanche l'ultimo profilo di censura, incentrato sull'illegittimità della decisione di mantenimento in gara del controinteressato in quanto presa dal solo Presidente, può ritenersi fondato.

Occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria.

Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n. 4196/2005); e, pur costituendo le operazioni di "abbinamento" degli elaborati un momento importante e delicato della procedura, esse rappresentano tuttavia operazioni meramente materiali, prive di ogni connotato discrezionale (cfr. Cons. Stato, III, n. 1368/2011).

14.7. Ne deriva, dunque, la legittimità della decisione da parte del Presidente di procedere da solo all'abbinamento degli elaborati alle buste contenenti l'identità dei concorrenti, trattandosi di mera attività materiale, obbligata e successiva all'esaurimento dell'attività di valutazione della giuria tecnica.

A ben vedere, ciò che si contesta al Presidente è il non aver sottoposto alla Commissione la questione, nonostante avesse rilevato la discrepanza tra i codici alfanumerici, ovvero di aver proceduto a svolgere i compiti a lui demandati (di apertura delle buste opache ed abbinamento dei progetti ai concorrenti) secondo la sequenza prevista dalla procedura, e dunque non vi è modo di valutare la supposta "incompetenza" di una simile omissione. D'altra parte, contrariamente a quanto prospettato nell'appello, dal verbale della seduta del 21 agosto 2017 si evince chiaramente che il Presidente ha aperto le buste contenenti la documentazione atta ad identificare i concorrenti solo dopo aver ritenuto irrilevante la discrepanza dei codici alfanumerici.

15. Con il secondo motivo di appello, si torna a lamentare la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato per l'omessa dichiarazione della consorziata per il quale avviene la partecipazione al concorso del Consorzio Stabile Ingenium.

In particolare, dalla domanda di partecipazione emergerebbe che l'ing. Steinwandter ha dichiarato di partecipare sia quale legale rappresentante di Ingenium, sia quale amministratore di Eng Group, ma non che sarebbe questa la società per la quale Ingenium intende concorrere. La stessa cosa sarebbe avvenuta con riguardo alla domanda di partecipazione dell'ing. Patscheider che avrebbe dichiarato di operare quale legale rappresentante sia di Ingenium sia di Patscheider & Partner.

15.1. Rispetto a tale motivo, si profila una possibile tardività, in quanto, come eccepito dai componenti del raggruppamento appellato, avrebbe dovuto essere sollevato mediante l'impugnazione dei provvedimenti emessi nell'ambito ed a chiusura della prima fase del concorso. Infatti, pur essendo la procedura

concorsuale articolata in più segmenti, essa è tuttavia unica, non essendo possibile – peraltro, per espressa previsione del bando – alcuna modificazione soggettiva per i raggruppamenti temporanei di concorrenti tra la prima e la seconda fase del concorso.

15.2. Peraltro, può prescindersi dall'approfondire tale profilo, in quanto il motivo è infondato.

Dagli atti, come sottolineano i componenti del raggruppamento appellato (senza che al riguardo vi sia ulteriore specifica confutazione dell'appellante), può desumersi che il consorzio Ingenium abbia inteso partecipare per conto delle società Eng Group S.r.l. e Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l., atteso che i tre professionisti da esso nominativamente indicati (ing. Luca Steinnwandter, ing. Ronald Patscheider e ing. Paolo Armani) hanno concretamente speso, nelle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, i titoli di rappresentanza delle società di ingegneria (aderenti al consorzio) nell'ambito delle quali operano.

Ciò, senza contare che un'eventuale equivocità al riguardo sarebbe stata oggetto di soccorso istruttorio.

16. Attraverso il terzo motivo di appello, si torna a lamentare che non vi sarebbe certezza sui soggetti che hanno realmente partecipato alla progettazione per conto del raggruppamento vincitore. Vi sarebbe, in particolare, incertezza circa l'esatta composizione del raggruppamento stesso, in particolare con riguardo alla posizione della consorziata Eng Group s.r.l., la cui partecipazione non risulterebbe nel PASSOE ottenuto da Anac.

16.1. Anche rispetto a tale motivo si pone analogo profilo di tardività, altresì eccepito dai componenti del raggruppamento appellato.

16.2. Peraltro, anch'esso, per esigenze di celerità, può direttamente ritenersi infondato.

Infatti, dalla domanda di partecipazione, come sottolineano i componenti del raggruppamento appellato (senza che al riguardo vi sia ulteriore specifica confutazione dell'appellante), si evince che a partecipare al raggruppamento in qualità di mandante è il consorzio Ingenium e non già, in via autonoma, Eng Group S.r.l.

17. Con il quarto motivo di appello si denuncia l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla domanda di accesso, che sarebbe rimasta insoddisfatta relativamente al documento "H - Capitolato prestazionale impianti".

17.1. Tale doglianza – come eccepito dalla Provincia appellata - è inammissibile, stante la novità della domanda in relazione al suo oggetto.

Infatti, come si evince dal ricorso di primo grado (pag. 17) l'appellante, pur dando atto che APAC non aveva negato l'accesso e che molti documenti erano stati rilasciati, aveva lamentato che "restano però ancora da consegnare le planimetrie del progetto proposto dal gruppo controinteressato", mentre nell'appello ha avanzato per la prima volta la pretesa ad accedere ad un diverso complessivo documento (elaborato H - Capitolato prestazionale impianti). Né l'appellante ha confutato detta diversità.

Può aggiungersi che la Provincia ha sottolineato di aver depositato in atti (cfr. nota prot. 520952 in data 26 settembre 2017 e prot. 524063 in data 27 settembre 2017 – docc. 7-8 del fascicolo di primo grado) un'estratto del capitolato - "le sole pagine: copertina + pag. 39-40 (comprehensive delle 2 pagine di errore generate dalla stampante del concorrente)" – come indicato nell'istanza di accesso prot. 500071 in data 15 settembre 2017 (l'ultima delle tre presentate dall'appellante).

E che, comunque, l'acquisizione dell'elaborato H si collega alla censura di violazione dell'anonimato che, per quanto esposto, è stata ritenuta infondata sulla base delle caratteristiche tipologiche del preteso segno di riconoscimento (numero seriale della stampante su alcune pagine), senza che vi sia stato bisogno di accertarne la concreta consistenza.

18. Da quanto esposto consegue altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria.

19. In conclusione, l'appello deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Considerata la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi indicati in motivazione.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE